

PREVIDENZA PROFESSIONALE

Richiesta di riscatto da conferire all'istituto di previdenza

Ditta

N. contratto*

N. assicurato*

*Questi dati possono essere inseriti da Allianz Suisse Vita

PERSONA ASSICURATA

Cognome	Nome
Via, n.	NPA, località
Data di nascita	N. AVS
E-mail	<small>Se indica il Suo indirizzo di posta elettronica rinunciando al bollettino di versamento, Le comunicheremo via e-mail l'importo massimo consentito per il riscatto.</small>
Istituto di previdenza	Fondazione collettiva LPP dell'Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita Fondazione collettiva di previdenza professionale supplementare dell'Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita Allianz Pension Invest – Fondazione collettiva semiautonoma di previdenza professionale (istituto previdenziale dell'azienda)

QUESTIONARIO PER LA PERSONA ASSICURATA

1. Dispone di ulteriori averi di libero passaggio (conto/polizza di libero passaggio) o di altri averi della previdenza professionale (2° pilastro) non trasferiti all'istituto di previdenza?

Sì Per un valore attuale di CHF No

2. È assicurato/a anche presso un altro istituto di previdenza? Sì No

Se sì, può ancora effettuare riscatti presso questo istituto? Sì No

Se no, di quanto superano l'importo regolamentare massimo gli averi di vecchiaia attualmente disponibili presso questo istituto? CHF

3. Percepisce una prestazione di vecchiaia sotto forma di rendita o l'ha percepita sotto forma di capitale?

Sì Data prelievo anticipato Importo prelievo anticipato CHF
No

4. Ha già effettuato un prelievo anticipato dal precedente istituto di previdenza per accedere alle misure di promozione della proprietà abitativa?

Sì Data prelievo anticipato Importo prelievo anticipato CHF
No

Se sì, l'importo prelevato è già stato rimborsato per intero?

Sì Data del rimborso
No

5. Ha stipulato una forma di previdenza vincolata (pilastro 3a)?

Sì Il valore attuale ammonta a CHF
No

6. Si è trasferito/a in Svizzera negli ultimi cinque anni?

(Rispondere solo se prima del trasferimento non si è mai stati iscritti a un istituto di previdenza svizzero)

Sì Data di arrivo
No

7. Da chi viene effettuato il riscatto?

Dalla persona assicurata Dal datore di lavoro

8. I versamenti vanno effettuati sul conto CH79 0023 0230 282099 01A presso la banca UBS SA, 8098 Zurigo, a favore di Allianz Suisse Società di Assicurazioni sulla Vita SA, Wallisellen, indicando come causale «riscatto per il sig. / la sig.ra XY, n. AVS, n. contratto».

Desidero ricevere un bollettino di versamento Sì No

La persona assicurata dichiara di avere risposto in modo esauriente e veritiero a tutte le domande. In caso di dati non corrispondenti al vero, la cassa pensioni declina ogni responsabilità, in particolare per le conseguenze fiscali connesse a un eventuale riscatto. La persona assicurata dichiara inoltre di aver letto le seguenti disposizioni e indicazioni e di prenderne atto, rinunciando irrevocabilmente all'annullamento dei riscatti per mancato riconoscimento, parziale o totale, della deducibilità fiscale nonché all'indennizzo di eventuali danni derivanti da tale mancato riconoscimento.

Luogo e data

Firma della persona assicurata

1. DISPOSIZIONI DI LEGGE

Se le persone assicurate hanno effettuato prelievi anticipati di fondi della cassa pensione per l'acquisto di un'abitazione, tali prelievi devono essere stati interamente rimborsati prima di poter procedere al riscatto.

Le prestazioni risultanti dal riscatto non sono erogabili in forma di capitale per un periodo di attesa di tre anni. Ciò riguarda in particolare le erogazioni di capitale per prestazioni di vecchiaia, i prelievi anticipati per la promozione della proprietà abitativa e le erogazioni in contanti per il passaggio ad attività di lavoro autonomo o emigrazione definitiva dalla Svizzera.

Questa limitazione non si applica ai versamenti volti a riscattare vuoti contributivi derivanti dal conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio.

Le persone assicurate trasferitesi in Svizzera dopo il 31.12.2005 e che non sono mai state affiliate in precedenza a un istituto di previdenza svizzero, nei primi cinque anni di permanenza possono effettuare riscatti per un importo annuo non superiore al 20% della retribuzione assicurata.

La parte dell'importo maturato nel pilastro 3a che supera il tetto fissato nella tabella dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali viene dedotta dall'importo massimo consentito per i riscatti (per quanto riguarda i lavoratori autonomi che per un certo periodo di tempo sono stati assicurati nel pilastro 3a anziché nel secondo pilastro, una parte degli averi 3a viene riconosciuta nel computo dell'importo del riscatto).

Con il riscatto le prestazioni previdenziali vengono ricalcolate in base ai regolamenti e alle disposizioni legali e attuariali in vigore. La garanzia previdenziale decorre con l'accredito dell'importo del riscatto alla fondazione. I riscatti effettuati sono destinati in modo definitivo, permanente e irrevocabile alla previdenza e, come tali, non sono rimborsabili.

2. NOTE SULLA DEDUCIBILITÀ FISCALE

In linea di massima i contributi versati da lavoratori dipendenti e autonomi all'istituto di previdenza secondo quanto previsto dalle disposizioni legali e regolamentari sono deducibili dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali.

La persona assicurata può inoltre portare in deduzione nella dichiarazione fiscale (nel rispetto della prassi applicata dalle autorità fiscali competenti) i pagamenti effettuati a favore della fondazione collettiva a titolo di riscatti nelle prestazioni regolamentari per i quali possiede un certificato.

Sotto il profilo fiscale, il periodo di attesa di tre anni (a partire dal riscatto) per prelievi di capitale si applica indipendentemente dal fatto che il capitale provenga dall'ultimo riscatto effettuato o, se la persona assicurata intrattiene contemporaneamente più rapporti previdenziali, da un unico istituto previdenziale o da istituti previdenziali diversi.

In caso di prelievo di capitale durante il periodo di attesa, l'autorità fiscale competente annulla a posteriori la deduzione fiscale relativa ai riscatti effettuati, andando a sommare il relativo importo al reddito imponibile della persona assicurata.

Nei Cantoni in cui l'autorità tributaria considera tutti i rapporti previdenziali di una persona relativi al secondo pilastro come un tutt'uno, è fiscalmente deducibile, tenendo complessivamente conto di tutti gli altri rapporti previdenziali, solo la parte al di sotto del limite di sovrafinanziamento.